

C.P. n.1/2018



**TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA**

**Ufficio Fallimenti**

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio con la presenza dei sigg. Magistrati:

- |                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| - dott. Mario Miele                   | Presidente rel. est. |
| - dott. Francesco Maria Antonio Buggè | Giudice              |
| - dott.ssa Francesca Del Vecchio      | Giudice              |

letti gli atti e udito il Giudice relatore

**OSSERVA**

Il decreto di ammissione del concordato preventivo proposto da Mamone Laura quale titolare dell'impresa FARMACIA DR. ITALO MAMONE DI LAURA MAMONE stabiliva l'ammontare del fondo spese da versare ai sensi dell'art. 163/II n. 4 l.f., assegnando allo scopo il termine massimo di 15 giorni.

La proponente non ha versato la somma dovuta nel termine assegnato, il Commissario Giudiziale ha segnalato la circostanza al Tribunale e la proponente è stata quindi convocata ai sensi dell'art. 173 l.f. all'udienza collegiale del 26.9.2018.

La proponente ha infine depositato presso la cancelleria a mezzo assegno le somme dovute in data 19 luglio 2018.

Si tratta a questo punto di verificare quale sia l'effetto sul concordato preventivo dello spirare del termine assegnato per il deposito della somma stabilita in sede di ammissione.

La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che *"il termine fissato dal Tribunale per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura (art. 163, n. 4, L. Fall.) ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione della procedura richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, della somma a ciò necessaria e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del termine fissato; da ciò consegue che quest'ultimo è improrogabile e che il deposito tardivo è inefficace (Sez. 1, Sentenza n. 7598 del 10.07.1993)"* (cfr. Cass. 16 maggio 2016 n.18704; Cass. 22 novembre 2012, n. 20667 Cass. n. 20667/2012 in motivazione): gli stessi principi sono senz'altro applicabili anche all'esito della modifica normativa che ha coinvolto in parte qua l'art. 163 l.f., che ora stabilisce che sia versato un

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.

importo oscillante tra il 20% ed il 50% delle spese di procedura (l'orientamento è stato più di recente espressamente confermato anche da Cass. n. 21669/2014).

Ebbene, la natura perentoria di un termine si trae non solo dall'espressa dizione normativa, che nel caso di specie manca, ma anche dalla lettura sistematica della norma. Nel caso di specie l'art. 163 l.f. - come anticipato - stabilisce espressamente che il proponente sia convocato avanti al Collegio per la revoca del concordato in caso di mancato versamento delle somme: il che significa che il Legislatore ha già previsto la sanzione della revoca dell'ammissione in caso di mancato versamento dell'importo dovuto.

Va peraltro considerato come il dibattito sulla natura perentoria o ordinatoria del termine non assuma dirimente rilievo nel caso di specie, atteso che anche il termine ordinatorio può essere prorogato solo sulla base di apposita istanza depositata prima della scadenza e non certo dopo: nessun termine infatti può essere prorogato una volta che sia già scaduto. Deve pertanto concludersi con la pronuncia di revoca dell'ammissione del concordato preventivo.

Infine, per quanto concerne la dichiarazione di fallimento richiesta dal creditore presente in udienza, è necessario provvedere ad un'integrazione dell'istruttoria, ordinando la predisposizione della relazione da parte della Guardia di Finanza.

Tutto ciò premesso il Collegio

PQM

revoca l'ammissione del concordato proposto da Mamone Laura quale titolare dell'impresa FARMACIA DR. ITALO MAMONE DI LAURA MAMONE;

manda al Commissario Giudiziale per la comunicazione ai creditori della circostanza della revoca e per le operazioni di chiusura della procedura;

manda la cancelleria per l'acquisizione della relazione da parte della Guardia di Finanza;

fissa l'udienza per la decisione sull'istanza di fallimento il giorno 8 novembre 2018

autorizza lo svincolo della somma versata dal proponente in suo favore.

Si comunichi alla proponente, ai creditori istanti, al Commissario Giudiziale e al PM.

Vibo Valentia, 10/10/2018 di consiglio del

TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA DEPOSITATO IN CANCELLERIA
16 OTT 2018
IL CANCELLIERE

A. S. G. P.

10/10/2018  
Il Presidente rel.  
Dott. Mario Miele